



COMUNE DI TALANA

Provincia dell'Ogliastra

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 29 del 23-07-2026

Oggetto: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventitre** del mese di **luglio**, nella solita Sala delle Adunanze alle ore **18:59**, in **seduta Straordinaria Pubblica, Prima convocazione**, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito in modalità mista, il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Loddo Christian Paolo	Sindaco	Presente
Arzu Daniela	Consigliere	Presente
Cabiddu Alberto	Consigliere	Presente
Cabiddu Chiara	Consigliere	Presente in videoconferenza
Cabras Michele	Consigliere	Assente
Loi Pietrino	Consigliere	Assente
Murru Eusebio	Consigliere	Assente
Murru Francesco	Consigliere	Presente
Murru Leonardo	Consigliere	Presente
Stochino Mario	Consigliere	Assente

Totale Presenti n. 6 Totale Assenti 4

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Christian Paolo Loddo

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

La Consigliera Comunale, Chiara Cabiddu è collegata da remoto in videoconferenza nel rispetto del regolamento Comunale per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale approvato con delibera di C.C. n. 13 del 26.05.2022.

La Consigliera Comunale Chiara Cabiddu può ascoltare l'illustrazione della proposta e partecipare alla discussione e alle operazioni di voto.

Presenti n. 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto

nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

UDITO:

- Il Sindaco, illustrare la proposta inerente la presente deliberazione;
- Il Sindaco, conclusa l'illustrazione della presente deliberazione, dopo aver accertato che nessun consigliere intende intervenire, dichiarare che si può passare alle operazioni di voto;

Con 6 voti a favore espressi in forma palese per alzata di mano e per appello nominale da parte della consigliera comunale, Chiara Cabiddu su n. 6 consiglieri presenti votanti

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine

di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Dott. Christian Paolo Loddo

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Teresa Vella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

che la presente deliberazione

☒ [X] è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;

☐ [] è dichiarata immediatamente eseguibile;

Talana, 30-07-2026

Il Segretario Comunale

Maria Teresa Vella

